



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2020/232 del 12/11/2020

Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE LUNGO LA S.P. N. 58 IN COMUNE DI CEGGIA

Responsabile del procedimento: BOLZONI GABRIELE

Collaboratore:

IL DIRIGENTE

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni agli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;

Visto la necessità di procedere urgentemente all'esecuzione di un intervento di sistemazione e risanamento della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra il Km 2+350ca ed il Km 5+800ca della S.P. n. 58 "Staffolo di Mezzo - Ceggia" nel Comune di Ceggia;

Considerato che per la realizzazione dei lavori sopra citati è necessaria l'occupazione e la manomissione della sede stradale, e pertanto non è possibile mantenere libera la circolazione stradale in ambo i sensi di marcia;

Ritenuto necessario, per esigenze tecniche nonché di incolumità pubblica, di provvedere, per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni, alla sospensione temporanea della circolazione stradale nel tratto compreso tra il Km 2+350ca ed il Km 5+800ca della S.P. n. 58 "Staffolo di Mezzo - Ceggia", in ambo i sensi di marcia;

ORDINA

1. la sospensione temporanea della circolazione stradale nel tratto compreso tra il 2+350ca ed il Km 5+800ca della S.P. n. 58 "Staffolo di Mezzo - Ceggia" dalle ore 08:00 del 17 novembre 2020 alle ore 19:00 del 20 novembre 2020, in ambo i sensi di marcia e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle lavorazioni di sistemazione della pavimentazione;

AVVERTE

- che la presente ordinanza avrà effetto a partire dall'effettivo inizio delle lavorazioni e per tutto il tempo necessario all'esecuzione delle stesse;
- durante il periodo di sospensione della circolazione è garantito il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso ed ai mezzi del TPL e del trasporto scolastico, lungo il tratto di S.P. 58 oggetto delle lavorazioni;
- che durante il periodo di sospensione della circolazione, il dirottamento del traffico avverrà lungo il seguente itinerario per entrambi i sensi di marcia: S.P. n. 57 "Ponte Crepaldo – Torre di Mosto" – S.P. n. 54 "San Donà di Piave - Caorle";
- che è facoltà della Città metropolitana di Venezia anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora gli interventi vengano conclusi anticipatamente;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione, a cura e spese delle Città metropolitana di Venezia, della prescritta segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii., e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 495/92 del 12.12.1992;
- che la regolare segnaletica di cantiere nel rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" sia apposta a cura dell'impresa esecutrice dei lavori;
- che la regolare segnaletica di deviazione di itinerario nel rispetto del Codice della Strada, sia apposta a cura della Città metropolitana di Venezia;
- che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana di Venezia e dei Comune di Ceggia e Torre di Mosto;
- che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;

- che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;
- che è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 12.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- che contro il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente

Comune di Ceggia - Prot. n. 0012329 del 13-11-2020